



Silvicultural management and landscape authorization in the light of Law 136/2023

Gestione selvicolturale e autorizzazione paesaggistica alla luce della Legge 136/2023

Valerio Di Stefano ^{(a)(b)} - Edoardo Breda ^(c) - Giorgia Di Domenico ^{(a)(*)} - Piermaria Corona ^{(a)(d)}

^(a) CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, Via Valle della Quistione, 27 - 00166 Roma, Italia.

^(b) Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, Via Plinio, 44 - 00193 Roma, Italia.

^(c) Ricercatore indipendente.

^(d) Università degli Studi della Tuscia, DIBAF, Via San Camillo de Lellis - 01100 Viterbo, Italia.

^(*) Corresponding author; giorgia.didomenico@crea.gov.it

Abstract: The recent Italian law 136/2023 has the objective of adapting the landscape authorization regime for the silvicultural management of forests of notable public interest to those protected by law ex Legislative Decree 42/2004, eliminating the so-called “landscape double bind”. This note analyses, in the form of a commented discussion, the reference legislation on the relationship between silvicultural management and landscape protection and explores the innovation introduced by the new law.

Key words: forestry law; landscape protection; silvicultural management.

Citation: Di Stefano V., Breda E., Di Domenico G., Corona P., 2023 - *Gestione selvicolturale e autorizzazione paesaggistica alla luce della Legge 136/2023*. L'Italia Forestale e Montana, 78 (5): 189-195; <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1116>

Received: 23/01/2024 **Revised version:** 01/02/2024 **Published online:** 14/02/2024

1. PREMESSA

A partire dal secolo scorso il paesaggio rurale italiano, con forte integrazione e sovrapposizione tra aree forestali e aree a coltivazione agricola e a pascolo è stato gradualmente occupato dal bosco, che ha raddoppiato la sua estensione. Conciliare le esigenze del paesaggio con gli aspetti multifunzionali connessi alla gestione forestale in termini di tutela della biodiversità, di contrasto e adattamento al cambiamento climatico e di produzione di

risorse legnose e non legnose è tema complesso (Corona e Lombardo, 2022), anche sotto il profilo giuridico (Di Stefano e Ingoglia, 2022; Ferrucci, 2023).

Il rapporto bosco-paesaggio è disciplinato da tre fondamentali provvedimenti normativi: il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (detto anche Codice Urbani e qui di seguito indicato come Codice); il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”; il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF).

Obiettivo di questa nota è di offrire, in forma di discussione commentata, un quadro sintetico sulla normativa paesaggistica e sulla connessa disciplina autorizzatoria in materia di interventi selvicolturali sia nelle aree tutelate *ex lege* che nelle aree di notevole interesse pubblico, in particolare alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e soprattutto della recente Legge 9 ottobre 2023, n. 136.

2. DISCIPLINA AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI INTERVENTI SELVICOLTURALI E PAESAGGIO

L'inquadramento in materia di gestione forestale disegnato dal TUFF cerca un ragionevole equilibrio tra le esigenze gestionali, di tipo economico e produttivo, e le esigenze di tutela ambientale, naturale e paesaggistica (Stefani, 2023). Le attività selvicolturali sono disciplinate dagli artt. 7 e 8 del TUFF e regolamentate operativamente dalle apposite norme forestali emanate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La definizione di bosco a cui fare riferimento in materia di paesaggio si rinviene nel TUFF, art. 3, commi 3 e 4.

In base all'art. 7, comma 13 del TUFF “le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui

all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

L'art. 3, comma 2, lettera c) del TUFF fa rientrare nelle “pratiche selvicolturali” tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d) (che definisce i “prodotti forestali spontanei non legnosi”).

L'art. 149 del Codice stabilisce che “fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b. per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c. per il taglio colturale, la forestazione, la rife-stazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

Gli interventi rientranti nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 149, come sopra riportate, sono integrate e dettagliate rispettivamente dai punti A.19¹

¹ A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati

e A.20² dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017. Inoltre, il richiamato art. 142, comma 1, lettera g), individua le "aree tutelate per legge" e dispone che "sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo ... *omissis*... g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".

È quindi evidente che il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, nonché le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali nei boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice sono esentati dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146 (Cerofolini, 2014).

Si tratta di una deroga specifica ed espressa in quanto, in generale, l'art. 146 del Codice dispone che: "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'av-

viare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione".

Di più difficile interpretazione risulta, invece, la formulazione ampia e generica dell'art. 136 del Codice, che così dispone: "Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Il quadro normativo nazionale non ha agevolato l'azione degli Enti locali e in particolare delle Regioni, le quali devono svolgere il loro compito autorizzativo e di controllo in armonia con la normativa primaria, anche in relazione della predisposizione dei piani paesaggistici regionali (Tumminelli, 2022). Il rapporto tra piano paesaggistico e bosco coinvolge una funzione prescrittiva: operando in una dimensione regolamentare definisce, in linea di principio, discipline e indirizzi tesi ad attuare la tutela o la riqualificazione

in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.

2 A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

del paesaggio dettando le cosiddette prescrizioni d'uso (Ferrucci, 2016).

L'attività di pianificazione paesaggistica a livello regionale è tuttora in corso: solamente pochissime Regioni hanno un piano paesaggistico vigente e, peraltro, in merito alle connesse prescrizioni d'uso è da evidenziare un quadro relativamente sfocato di interpretazione, con letture divergenti in seno agli uffici delle Regioni e delle Soprintendenze (Corona e Lombardo, 2022).

3. RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI INTERVENTI SELVICOLTURALI E PAESAGGIO

L'applicazione delle norme citate si è rivelata non sempre agevole in relazione alla gestione selvicolturale, soprattutto in quanto l'art. 149 del Codice fa espressa menzione delle attività inerenti i tagli colturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, mentre l'art. 136 del medesimo decreto restava particolarmente generico e, con ogni probabilità, si è talora ingenerato l'equivoco secondo il quale boschi e foreste fossero tutelati essenzialmente ai sensi dell'art. 142, e non rientrassero tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, a meno che il vincolo provvedimentale non fosse riconosciuto espressamente per il bosco stesso, e non solo per l'area su cui lo stesso insiste. Sebbene fosse unanime l'interpretazione dottrinale della norma in merito all'applicazione delle esenzioni di cui al secondo comma dell'art. 149, comma 1, lett. b) a tutti i boschi, e alla limitazione delle esenzioni previste dal comma 1, lett. c) della disposizione ai soli boschi vincolati per legge cioè ex art. 142, le incertezze applicative hanno avuto rilevanza significativa per l'assenza di definizioni precise su quelli che potevano essere ritenuti interventi "minori" o "ordinari", in attesa del-

le linee guida di cui all'art. 7, comma 12, del TUFF. Peraltro, erano state avviate iniziative in Conferenza Stato-Regioni con la formulazione del "Documento concernente l'illustrazione delle criticità relative ai tagli colturali in aree con vincolo paesaggistico e con conseguente proposta di modifica degli allegati A e B del D.P.R. 31/2017" (atto n. 23/44/CR10b/C10) nel quale venivano evidenziate le criticità collegate alla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica anche per i tagli colturali qualora si trattasse di interventi in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 (Bisaglia, 2023); con il medesimo documento quindi era stata proposta una modifica del D.P.R. n. 31/2017 che potesse migliorare e chiarire il quadro normativo in materia.

Nel corso degli anni la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è stata più volte chiamata a giudicare sulla materia ed è utile esaminare i più essenziali indirizzi interpretativi, pervenuti soltanto alla fine dello scorso anno, definiti dalla pronuncia della Corte Costituzionale, n. 239 del 29 novembre 2022 (G.U. n. 48 del 30.11.2022).

In particolare, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità di alcune disposizioni contenute nella Legge regionale n. 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla L.r. 39/2000) emanata dalla Toscana, che intervenivano nella materia dei tagli colturali equiparandoli alle attività agro-silvo-pastorali e stabilendo, quindi, l'esenzione degli stessi dalla necessità di autorizzazione paesaggistica anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Codice, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardasse in modo esclusivo e specifico i boschi e non generalmente l'area (Abrami, 2021).

Dalla disamina delle norme impugnate, sfociata nella dichiarazione di incostituziona-

lità, emergono chiari principi che riguardano l'autorizzazione paesaggistica in relazione ai tagli boschivi, materia che attiene alla tutela del paesaggio, di esclusiva competenza legislativa statale³. La Corte Costituzionale ha evidenziato che l'intervento di taglio colturale è regolato dall'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato "in base alla normativa in materia" e sia eseguito in un bosco vincolato *ex lege*, ossia ai sensi dell'art. 142.

La giurisprudenza amministrativa, nel corso degli anni, ha confermato che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina prevista dall'art. 149, comma 1, lettera c), escluderebbe di fatto che questo tipo di intervento possa ricadere fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, già esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1.

Tale soluzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il parere n. 1233 del 2020. Questa soluzione risulta coerente con il D.P.R. n. 31/2017, dal momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attività minori relative ai boschi, mentre le "pratiche selvicolturali" in generale (comprendenti anche il taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma 1, lettera c).

Similmente, l'art. 7, comma 13, del TUFF dispone che "le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto e dalle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo gennaio 2004, n. 42".

Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che l'esonero di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice si applica solo se il taglio colturale deve essere eseguito in un bosco vincolato *ex lege*, ossia nelle ipotesi previste dall'art. 142 del Codice (Abrami, 2023; Ferrucci, 2021).

La Corte Costituzionale aveva, in conclusione, eliminato la tesi secondo la quale "l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali".

4. NOVELLA NORMATIVA NEI RAPPORTI TRA INTERVENTI SELVICOLTURALI E TUTELA DEL PAESAGGIO

Per gli aspetti paesaggistici, il D.L. n. 104/2023 denominato "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", anche noto con il nome di "Decreto Asset" e convertito in L. n. 136/2023, ha introdotto una modifica nella materia giuridica connessa alla gestione selvicolturale che per parte della dottrina rappresenta una piccola rivoluzione.

Di fatto, l'articolo 5 *bis* di questa nuova legge ribalta la disciplina previgente e prevede che: "Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le pa-

³ Sul punto vedasi Corte Costituzionale sentenza n. 160/2021 con cui ha riconosciuto che la conservazione ambientale e paesaggistica rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

role: “indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g)” sono sostituite dalle seguenti: “indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)”.

Dunque, con la novella viene eliminata la necessità di autorizzazione paesaggistica per le operazioni selvicolturali anche nelle aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’art. 136 del Codice, parificando di fatto questa fattispecie a quella prevista dall’art. 149, comma 1, lettera c).

Per ragioni di completezza espositiva si evidenzia che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art 8, comma 3, della L. n. 206/2023, sono state altresì abrogate le disposizioni di cui all’art. 36, commi 2 e 3, del D.L. n. 77/2021, anche noto come “Decreto semplificazioni *bis*” convertito con L. n. 108/2021: di conseguenza è da considerarsi decaduta *de jure* la necessità delle linee guida nazionali di cui all’art. 7, comma 12, del TUFF. Invero, come evidenziato dalla Circolare della Direzione generale economia montana e foreste del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 20218 del 16 gennaio 2024, resta comunque impregiudicata la possibilità, per i piani paesaggistici regionali ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura di cui all’art 15 della L. n. 241/1990, di concordare specifici interventi previsti ed autorizzati da eseguirsi nei boschi tutelati *ex art.* 136, come previsto dall’art. 7, comma 12, del TUFF.

Con la riforma del Decreto Asset, la disciplina autorizzatoria per la gestione selvicolturale nei boschi tutelati ai sensi dell’art. 136 risulta, dunque, semplificata. Viene implicitamente riconosciuto che una operazione selvicolturale realizzata in un qualsiasi bosco nel pieno rispetto delle norme nazionali e delle disposizioni regionali non costituisce *ex se* una trasformazione permanente dello stato dei luoghi. Di fatto, essendo il paesaggio percepibile come struttura e confi-

gurazione, una pura gestione conservativa sotto il profilo estetico rischierebbe di attribuire una fisicità statica a processi intrinsecamente sempre dinamici (Ciancio, 2003; Nocentini, 2006).

Sul punto è altresì opportuno evidenziare che sin dall’emanazione della legge “Galasso” (L. 8 agosto 1985, n. 431) le predette regole sono applicate ai boschi tutelati *ex lege* e, al contempo, in questi ultimi decenni i boschi italiani, oltre a crescere in superficie e in biomassa per unità di superficie (De Laurentis e Papitto, 2023), hanno aumentato la propria qualità ambientale (Comitato Capitale Naturale, 2021). L’approvazione della L. n. 136/2023 sottintende, dunque, che il taglio colturale previsto dal TUFF è parte della gestione forestale sostenibile e, se, in quanto tale, realizzato secondo le regole, non comporta alterazione permanente al paesaggio.

In conclusione, la L. n. 136/2023 costituisce un intervento volto a estendere la più snella disciplina dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche ai boschi tutelati *ex art.* 136, eliminando dal nostro ordinamento un contrasto giuridico senza eliminare alcuna tutela: si tratta di promuovere una gestione amministrativamente più semplice per tali boschi, che rappresentano mediamente intorno al 20% della superficie forestale di ogni Regione e che sono comunque sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi del Codice stesso.

RIASSUNTO

La recente Legge 9 ottobre 2023, n. 136 si è posta l’obiettivo di adeguare il regime autorizzativo sotto il profilo paesaggistico per gli interventi di gestione selvicolturale dei boschi di notevole interesse pubblico a quelli tutelati *ex lege* ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eliminando il cosiddetto “doppio vincolo paesaggistico”. La presente nota analizza, in forma di discussione commentata, la normativa in materia e approfondisce le novità introdotte dalla legge in questione.

BIBLIOGRAFIA

- Abrami A., 2021 - *Esercizio della selvicoltura e vincolo paesaggistico ex lege n. 1497 del 1939: due interessi a confronto*. L'Italia Forestale e Montana, 76 (1): 21-25.
- Abrami A., 2023 - *Il Consiglio di Stato e la tutela del bosco nella legislazione paesaggistica*. L'Italia Forestale e Montana, 78 (4): 167-168. <https://doi.org/10.36253/ifm-1113>
- Bisaglia S., 2023 - *Gli aspetti peculiari della tutela ex art. 136 del D.lgs. n. 42 del 2004 delle aree boscate*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (6): 217-223. <https://doi.org/10.36253/ifm-1086>
- Cerofolini A., 2014 - *La definizione giuridica di bosco nell'ordinamento italiano*. L'Italia Forestale e Montana, 69 (1): 37-45. <https://doi.org/10.4129/ifm.2014.1.03>
- Ciancio O., 2003 - *Il valore del paesaggio nella gestione forestale*. L'Italia Forestale e Montana, 58 (3): 149-159.
- Comitato Capitale Naturale, 2021 - *Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia*. Ministero dell'Ambiente, Roma.
- Corona P., Lombardo E., 2022 - *Elementi di riferimento per la gestione selvicolturale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (6): 229-233. <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1088>
- De Laurentis D., Papitto G. (a cura di), 2023 - *Foreste d'Italia. Inventario Forestale Nazionale*. Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari. Roma.
- Di Stefano V., Ingoglia K., 2022 - *La pianificazione forestale alla luce della nuova Strategia forestale nazionale*. Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente, 1/2022.
- Ferrucci N., 2016 - *Il bosco tra norma e piano paesaggistico: uno sguardo all'esperienza regionale toscana*. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, 2/2016.
- Ferrucci N., 2021 - *Riflessioni a margine del parere del Consiglio di Stato sul rapporto tra bosco e paesaggio*. L'Italia Forestale e Montana, 76 (3): 121-126.
- Ferrucci N., 2023 - *Le ragioni del Seminario: La gestione forestale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (6): 205-209. <https://doi.org/10.36253/ifm-1084>
- Nocentini S., 2006 - *La rinaturalizzazione dei sistemi forestali: è necessario un modello di riferimento?* Forest@ ,3 (3): 376-379.
- Stefani A., 2023 - *Il Decreto legislativo 42 del 2004 e il Testo unico delle foreste e filiere forestali: un percorso comune da completare verso la gestione forestale sostenibile*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (6): 211-215. <https://doi.org/10.36253/ifm-1085>
- Tumminelli D., 2022 - *L'ampiezza e i limiti delle potestà regionali nell'ambito della disciplina dei beni paesaggistici "ope legis": le aree boschive e forestali*. Aedon, 2: 80-89. <https://doi.org/10.7390/106341>